LAVORO

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Adempimenti. L'Inps ha modificato ancora le istruzioni su come identificare le unità produttive e operative

Nuove regole per ce[illegible]e le sedi

Registrazione automatica per le aziende che [illegible] una sola struttura

Barbara Massara

Le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell'Inps.

Lo ha precisato l'istituto di previdenza con il **messaggio 1444 del 31 marzo 2017**, specificando che, nel caso della sede principale, è la **procedura di iscrizione/variazione azienda** che dovrebbe **attribuire in modo automatizzato il codice zero** a tale sede.

A partire dalla seconda sede di lavoro, invece, è il datore di lavoro a **dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva** attraverso la procedura di iscrizione/variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.

Tali valori, cioè zero per la sede principale, e da 1 in avanti per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso uniemens, a partire da quello di competenza di marzo 2017 (da presentare entro il 30 aprile), all'interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.

Le novità e i relativi esempi

Queste nuove istruzioni seguono quelle già fornite dall'inizio dell'anno con le circolari 9 e 56, modificandole. Secondo il nuovo quadro che emerge dal messaggio del 31 marzo, l'Inps non richiede la registrazione della sede principale, che dovrebbe essere l'unità operativa e produttiva già presente negli archivi dell'istituto, da codificare in uniemens con il valore zero. Nessuna registrazione pertanto dovrà essere effettuata dalle aziende con un'unica sede.

IL NODO
Sulla base delle indicazioni precedenti le imprese hanno già attribuito il codice 1, invece di zero, alla struttura principale

Solo i datori di lavoro che hanno almeno due sedi dovranno preoccuparsi di censire le corrispondenti unità operative od operative e produttive a partire dalla seconda sede, con conseguente attribuzione del codice da 1 in avanti, da riportare nel flusso.

Per spiegare meglio queste nuove indicazioni, l'Inps ha illustrato nel medesimo messaggio alcuni esempi. Tra questi, il caso di un'azienda che oltre alla sede principale (codice zero), ha un'altra sede che è solo unità operativa (codice 1), in quanto non ha i re[illegible]quisiti per essere considera[illegible] un'unità produttiva. Nell'u[illegible]mens del lavoratore impie[illegible]o nella sede secondaria, l'ele[illegible]to unità produttiva va co[illegible]cato con zero (sede principal[illegible] quello unità operativa con [illegible]ede secondaria), mentre ne[illegible]usso del dipendente impieg[illegible] presso la sede principale, sia [illegible]ità produttiva che quella op[illegible]iva saranno compilate con il [illegible]ice zero.

[illegible]li effetti

[illegible]ueste indi[illegible]ioni arrivano pe[illegible] solo de[illegible] la chiusura degli [illegible]ipendi[illegible]arzo, mese a decor[illegible]re da[illegible]le vi è l'obb[illegible] di va[illegible]rizz[illegible] nell'uni[illegible] il nuo[illegible] el[illegible]ento "[illegible]produttiva". [illegible] fra[illegible]po, e cioè dall'8 [illegible]ata della circolare [illegible]) al 31 marzo (data del[illegible]timo messaggio), le azien[illegible]de, attenendendosi alle precedenti istruzioni, si sono attivate registrando tutte le sedi, compresa quella principale nonché l'unica sede principale, con attribu[illegible]ione del codice 1.

[illegible] questo punto, posto che se[illegible]do le istruzioni del 31 mar[illegible], la sede principale non [illegible]vrebbe dovuto essere registrata, e che avrebbe dovuto avere il codice zero, ci si chiede se queste aziende dovranno modificare le sedi registrate nonché i codici da inserire nell'uniemens, solo perché la loro numerazione parte da 1 invece che zero, come richiesto nelle istruzioni del 31 marzo.

La questione che sembra ridotta a un mero codice, è invece molto delicata, perché da esso dipende l'ammissione agli ammortizzatori sociali.

E il susseguirsi di indicazioni diverse si riflette anche sulle procedure informatiche dell'istituto di previdenza, che sono ancora in fase di aggiornamento. Infatti, come precisato nel messaggio del 31 marzo, è previsto per la metà di aprile il rilascio di un nuovo adeguamento che dovrebbe attribuire in modo automatizzato il codice identificativo dell'unità operativa a ogni sede diversa da quella principale, lasciando all'azienda solo l'onere di valutare se si tratta anche di un'unità produttiva. Pertanto per le aziende potrebbe essere opportuno attendere queste modifiche al fine di accertare "cosa risulta" negli archivi Inps prima di procedere al censimento.

I dubbi sull'unità operativa

Anche il concetto di unità operativa, profondamente cambiato rispetto a quello descritto nella circolare 172/2010, e di cui l'Inps non ha mai chiarito l'utilità, lascia qualche dubbio interpretativo, ad esempio per il personale commerciale come gli informatori scientifici del farmaco, o viaggiante, considerato che questi possono avere una sede di lavoro convenzionalmente individuata nel domicilio, una sede amministrativa identificata con la sede aziendale principale e una sede effettiva di svolgimento dell'attività identificata con una regione.

Pertanto in ragione di queste indicazioni che sembrano essere ancora in fieri, così come le procedure con cui sono gestite, è auspicabile che l'Inps proroghi il termine per la valorizzazione del nuovo elemento unità produttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza. Per l'iscrizione alle gestioni di artigiani e commercianti le parti dell'unione sono equiparati ai coniugi

Coadiuvante anche se unito civilmente

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

L'iscrizione alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti è estesa i coadiuvanti familiari che sono uniti civilmente al titolare, al pari di quanto è previsto per i coniugi.

Con la **circolare 66/2017** l'Inps ha illustrato l'incidenza delle norme della **legge 76/2016 in tema di unioni civili e di convivenze di fatto** sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa.

Dato che ogni norma della legislazione vigente che rechi l'espressione «coniuge» deve intendersi riferita (articolo 1, comma 20, legge 76/2016) anche ai partecipi dell'unione civile, l'Inps rammenta che lo status di coniuge rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.

Ne sono esempio l'articolo 2, comma 2, numero 1 della legge 463/1959 (nell'ambito della gestione previdenziale degli artigiani), che indica «il coniuge» nell'estendere l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai «familiari coadiuvanti»; nonché l'articolo 2, comma 1 della legge 613/1966 che comprende il «coniuge» tra i «familiari coadiutori» obbligati all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali.

Pertanto, essendo i partecipi dell'unione civile equiparati ai coniugi del matrimonio ordinario, si debbono estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile: a questo consegue che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto a effettuare mediante il sistema "ComUnica", egli può indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo quale coniuge nel campo relativo al rapporto di parentela.

CONVIVENZE DI FATTO
L'attribuzione di utili d'impresa al convivente non ha conseguenze circa l'obbligo contributivo

Quanto poi all'applicabilità all'unione civile della disciplina dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, dato che tale norma dispone che anche il coniuge rientra tra i familiari cui essa assicura tutela, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti e obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, invece, dato che la legge 76/2016 estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari (ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa) ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti e obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore, l'Inps osserva che il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Pertanto le prestazioni del convivente devono essere valutare «in base alle disposizioni vigenti e alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto».

L'Inps osserva, infine, che la legge 76/2016 ha introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 230-ter, il quale attribuisce al convivente «che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente» il diritto di «partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato». Dato che tale norma non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui beneficiano i familiari individuati nell'articolo 230-bis, l'Inps ritiene che l'eventuale attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto non abbia alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Licenziamenti. L'azienda ha fatto credere che sarebbe stato espulso

Conciliazione annullabile se il dipendente è ingannato

Serena Fantinelli
Uberto Percivalle

Annullabile per dolo la conciliazione in sede sindacale se il datore dichiara in esubero una posizione che poi affida a un neoassunto.

Con **sentenza 8260/2017** la Cassazione ha accolto le censure di un lavoratore che, in una procedura di **licenziamento collettivo**, ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale e poi ne ha chiesto l'annullamento, sostenendo di essere stato dolosamente indotto a firmarlo sull'assunto, rivelatosi poi falso, che la sua posizione professionale rientrasse tra quelle eccedenti.

Il fatto

Una società farmaceutica ha avviato un licenziamento collettivo, inserendo anche la posizione del ricorrente fra quelle in esubero. L'accordo sindacale conclusivo della procedura ha individuato quale criterio di scelta dei dipendenti da licenziare la «non opposizione» al licenziamento. Il lavoratore ha accettato di sottoscrivere un verbale di conciliazione, con conseguente licenziamento. Sennonché, poco tempo dopo, la società ha assunto un altro lavoratore per la stessa posizione che era stata ricoperta dal ricorrente.

Il lavoratore ha impugnato la conciliazione e ne ha chiesto l'annullamento per vizio del consenso derivante da dolo.

Nessun raggiro

Sia il tribunale che la Corte di appello però, hanno rigettato il ricorso. La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto che non fosse stata data prova idonea di alcun raggiro posto in essere dalla società, al fine di indurre il lavoratore alla firma dell'accordo, escludendo anche che il verbale fosse stato sottoscritto per «errore incolpevole», considerata la genericità del criterio di scelta («non opposizione») per la selezione dei dipendenti da licenziare.

Silenzio colpevole

La Cassazione ha ribaltato l'esito dei giudizi di merito. Secondo la Corte, poiché la società ha incluso la posizione del dipendente tra quelle in esubero e poco tempo dopo ha assunto un altro lavoratore per la medesima posizione, essa ha tratto in inganno il lavoratore. Secondo la Corte, anche una «condotta di silenzio malizioso» è idonea a integrare il raggiro.

Come un tale silenzio, serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni, costituisce per l'ordinamento penale un elemento del raggiro, così, nel contratto di lavoro, il silenzio di una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, «qualora l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno..., integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile».

LA DECISIONE
La sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello per verificare l'eventuale dolo omissivo da parte della società

Peraltro, continua la Corte, «nelle ipotesi di dolo tanto commissivo quanto omissivo, gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilirne l'idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza, non potendo l'affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza».

Dolo per omissione

Il caso in esame non è finito: spetterà alla Corte di appello, in sede di rinvio, accertare se la condotta del datore è stata idonea a integrare un dolo omissivo.

Tuttavia è chiara la lezione che si trae con riferimento alle procedure di esubero collettivo: non bastano l'accordo sindacale e la successiva conciliazione individuale a prevenire indagini sulla congruenza tra la comunicazione di apertura e la realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del **Lavoro** 24

INFORTUNI

La puntura d'insetto alza il premio Inail

di **Mauro Pizzin**

Nel calcolo del premio Inail il tasso specifico aziendale va determinato includendo nel computo degli oneri a carico dell'Istituto anche quelli cosiddetti "indiretti", senza alcuna distinzione tra gli eventi dovuti per colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

È stato sulle basi di queste osservazioni, poggianti su una giurisprudenza consolidata, che la Cassazione, con la sentenza 8597/2017, depositata ieri, ha dato ragione all'Inail nella causa avviata nei confronti dell'Istituto da parte di un'azienda a cui era stato aumentato il tasso di premio dopo che nell'agosto del 2006 un suo dipendente, mentre era alla guida di una betoniera, era stato colpito da uno shock anafilattico per la puntura di un'insetto, evento che ne avrebbe poi provocato la morte.

LIQUIDAZIONI

Il fondo di garanzia opera se non c'è fallimento

di **Silvano Imbriaci**

Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps dalla legge 297/1982, per il pagamento del Tfr e delle ultime mensilità retributive, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, si pone il problema della verifica dei presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione allo stato di insolvenza del datore di lavoro.

La sentenza 7924/2017 della Cassazione ribadisce i principi generali e afferma che l'azione può essere chiesta tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia soggetto a fallimento.

quotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale degli articoli

TV A CURA DI LUIGI PAINI

No-I giorni dell'arcobaleno

21,15 | **RAI 5**
Film con Gael García Bernal *(nella foto)*

DA NON PERDERE

20.30 | **RAIUNO**
Calcio: Roma - Lazio
Dallo Stadio Olimpico la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

21.00 | **SKY ARTE**
Design - FuoriSalone 2017
Milano superstar: in giro per la città alla scoperta degli eventi e delle installazioni più spettacolari della Milano Design Week 2017.

21.10 | **RAI STORIA**
Benedetto XVI, un rivoluzionario incompreso
Analisi del Papato di Benedetto XVI: ne parlano, fra i molti, il cardinale Gianfranco Ravasi, gli storici Elio Guerriero e Andrea Riccardi e i vaticanisti Andrea Tornielli e Sandro Magister.

ATTUALITÀ

21.10 | **LA 7**
DiMartedì
Peso delle tasse e oppressione burocratica sulle piccole aziende: ne parla Giovanni Floris. Alla stessa ora, su Raitre, Bianca Berlinguer conduce "#Cartabianca".

21.15 | **SKY ARTE**
The Eighties
Come eravamo negli anni 80, il decennio dell'edonismo, dell'apparenza, della rivoluzione tecnologica e televisiva.

22.10 | **RAI STORIA**
Grand'Italia
Ritratto di Nives Meroi, la più grande scalatrice italiana: la seguiamo durante vertiginose arrampicate nelle sue terre friulane.

SPETTACOLO

21.05 | **RAI 4**
Non-Stop,
di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Julianne Moore, Gran Bretagna 2014 (106'). Un ricatto da 150 milioni di dollari: se la somma non verrà pagata, si scatenerà il terrore nei cieli.

21.05 | **SKY CULT**
Ten thousand saints
di Shari Springer Bergman, Robert Pulcini, con Ethan Hawke, Usa 2015 (113'). Dal bucolico Vermont alla caotica New York: a fare il grande salto è un ragazzino già di per sé anche troppo problematico.

21.15 | **SKY CINEMA 1**
Remember,
di Atom Egoyan, con Christopher Plummer, Martin Landau, Canada 2015 (94'). Due anziani e un ricordo terribile: le atrocità subite dai nazisti.

21.15 | **SKY HITS**
The walk,
di Robert Zemeckis, con Joseph Gordon-Levitt, Usa 2015 (123'). Quando ancora c'erano le Torri Gemelle: il funambolo Philippe Petit passa dall'una all'altra sospeso su un filo.

RADIO 24

Attentato a San Pietroburgo

09.05 | **RADIO24 - MIX 24**
Tra gli ospiti il giornalista G. Sangiuliano *(foto)* autore di "Putin. Vita di uno Zar"

Frequenze: **800-080408**
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS **349-2386666**
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

06.15 | **America 24**
di Mario Platero
06.30 | **24 mattino - L'Italia si desta**
di Alessandro Milan
7.00 | **Gr 24**
7.20 | **In primo piano**
08.15 | **24 mattino - Attenti a noi due**
di Oscar Giannino e Alessandro Milan
09.05 | **Mix 24**
di Giovanni Minoli
09.05 | **Dentro la notizia**
09.30 | **Bolle e salamini**
10.05 | **I gialli della storia**

17.05 FOCUS ECONOMIA

LA GIORNATA ECONOMICO-FINANZIARIA
L'approfondimento quotidiano dell'attualità economica e della finanza realizzato con i protagonisti e il contributo di giornalisti e analisti de Il Sole 24 Ore. Sebastiano Barisoni (foto) analizza e spiega, in termini comprensibili anche "ai non addetti ai lavori", i temi più interessanti della giornata. Appuntamento fisso per i commenti a caldo pochi minuti dopo la chiusura della Borsa

10.30 | **Cuore e denari**
di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani
12.05 | **Melog, cronache meridiane**
di Gianluca Nicoletti
13.00 | **Effetto giorno, le notizie in 60'**
di Simone Spetia
13.45 | **America 24 di Mario Platero**
14.05 | **Tutti convocati**
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
15.30 | **Il falco e il gabbiano**
di Enrico Ruggeri
16.30 | **La versione di Oscar**
di Oscar Giannino

17.05 | **Focus economia**
di Sebastiano Barisoni
18.30 | **La zanzara**
di Giuseppe Cruciani
20.55 | **Smart city**
di Maurizio Melis
21.00 | **Effetto notte, le notizie in 60'**
di Roberta Giordano
22.05 | **Focus economia R**
23.05 | **Mix 24 R**

GR 24: all'ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15' e ai 45'
BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

IL TEMPO

www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi

3Bmeteo.com

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:56 ▼ 19:55 | Roma ▲ 06:46 ▼ 19:39

Nord:
nuovo peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi orientali con fenomeni verso le pianure in serata. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 22.

Centro e Sardegna:
in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche piovasco o temporale su interne e dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento, massime tra 17 e 22.

Sud e Sicilia:
spiccata variabilità con rovesci intermittenti, più diffusi su Ionio e Adriatico e durante le ore diurne su interne e rilievi. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 17.

Domani

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:54 ▼ 19:56 | Roma ▲ 06:44 ▼ 19:40

Nord:
residui addensamenti e fenomeni al mattino sul Piemonte, più sole altrove. Dal pomeriggio bel tempo prevalente ovunque. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 20.

Centro e Sardegna:
generale variabilità con ampie aperture al mattino e qualche piovasco su interne e dorsale durante le ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 19.

Sud e Sicilia:
nuvolosità variabile associata a rovesci sparsi più frequenti su Ionio, est Sicilia, Calabria e durante le ore centrali. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

Temperature

Italia	OGGI	DOMANI
Ancona	10 17	11 16
Bari	10 16	10 16
Bologna	9 22	9 21
Cagliari	10 19	9 20
Firenze	10 24	9 20
Genova	14 22	15 20
Milano	13 22	10 21
Napoli	11 18	10 17
Roma	12 16	13 18
Palermo	9 21	10 18
Torino	9 22	9 19
Venezia	12 21	10 19

Europa	OGGI	DOMANI
Atene	7 19	8 21
Berlino	5 17	6 11
Bruxelles	7 16	4 11
Bucarest	7 17	6 19
Copenaghen	6 10	6 8
Dublino	2 11	3 12
Francoforte	4 16	3 14
Istanbul	6 21	8 18
Lisbona	12 23	12 24
Londra	6 14	5 12
Madrid	5 22	4 21
Mosca	0 4	2 6
Parigi	9 17	6 15
Stoccolma	3 12	3 9
Tirana	12 18	12 19
Vienna	8 19	8 17
Zurigo	4 15	1 16

Mondo	OGGI	DOMANI
Hong Kong	17 24	18 25
Los Angeles	11 24	13 26
New Delhi	23 39	21 38
New York	8 19	8 20
Rio de Janeiro	18 31	19 32
Singapore	28 30	28 30
Tokyo	4 16	6 18

Sole | Poco nuvoloso | Nuvoloso | Coperto | Var Pioggia | Pioggia | Temporali | Neve | Nebbia | Debole | Moderato | Forte | Calmo | Mosso | Agitato